



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 - 2017

(ai sensi dell'art. 1, comma 8 e 9 della Legge n. 190/2012)

SOMMARIO

1. Premessa	3
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione	4
3. La gestione del rischio	5
4. La determinazione delle attività a più elevato rischio di corruzione	6
5. La semplificazione e facilità di lettura e comprensione delle decisioni	7
6. Il rispetto dei tempi, previsti da leggi o regolamenti, per la definizione dei procedimenti	7
7. Il codice di comportamento	7
8. L'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici.....	8
9. Lo svolgimento di attività lavorativa alla cessazione del rapporto di lavoro	8
10. La formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione.....	9
11. La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	9
12. La trasparenza e l'integrità	9
13. La formazione del personale chiamato a operare in settori in cui è più elevato il rischio corruzione.	11
14. Il patto di integrità	11
Allegato 1: Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017.....	12

1. Premessa

La Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, entrata in vigore il 28 novembre 2012, prevede una serie di adempimenti in capo a ciascuna pubblica amministrazione, quali:

- la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- la definizione da parte di ciascuna amministrazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, che deve essere adottato dall’Organo di indirizzo politico dell’Amministrazione e la trasmissione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) al Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 gennaio di ogni anno (articolo 1, comma 8);
- l’adozione di norme regolamentari relative all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici (articolo 1, comma 42, lettera a)), di cui all’articolo 53, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, fermo restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;
- l’adozione da parte di ciascuna amministrazione del Codice di comportamento, di cui all’articolo 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’articolo 1 comma 44.

L’articolo 1, comma 2, della Legge n. 190/2012, individua il soggetto istituzionale titolare di competenze nel settore nella Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.), alla quale sono affidate le funzioni e i compiti elencati nel medesimo comma nelle lettere da a) a g), assieme al potere ispettivo secondo quanto previsto al comma successivo.

Per quanto sopra, l’INMP ha predisposto il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione in continuità con il Piano 2014 - 2016 e seguendo l’intercorsa evoluzione della normativa in materia, quanto al Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) e alle linee guida del Dipartimento della funzione pubblica per l’elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione di ogni pubblica amministrazione, approvate dall’A.N.AC..

Il presente Piano tiene conto dell’evoluzione dell’Istituto da sperimentazione gestionale a ente pubblico nazionale nel 2013, a seguito delle disposizioni del D. L. n. 158 del 13 settembre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 189 dell’8 novembre 2012, che all’articolo 14, commi dal 2 al 7, ha dichiarato che l’Istituto, già costituito quale sperimentazione gestionale, è ente con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della Salute.

Esso tiene inoltre conto del Decreto del Ministero della salute n. 56 del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2013, recante le disposizioni per funzionamento e l’organizzazione dell’Istituto.

Il suddetto decreto-legge attribuisce all’Istituto il compito di promuovere attività di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e di contrastare le malattie della povertà.

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato con apposita deliberazione del Direttore dell'Istituto, adempie ai compiti previsti dalla citata legge n. 190/2012 di:

- elaborare la proposta di un Piano della prevenzione della corruzione, che deve essere adottato dall'Organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (articolo 1, comma 8);
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1, comma 8 e comma 10, lettera c));
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità (articolo 1, comma 10, lettera a));
- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (articolo 1, comma 10, lettera a));
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione dei dirigenti e funzionari degli uffici preposti allo svolgimento delle attività, nel cui ambito è individuato un più elevato rischio che siano commessi reati di corruzione (articolo 1, comma 10, lettera b));
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1, comma 10, lettera c)).

La Legge n. 190/2013 afferma, altresì, che il Responsabile della prevenzione della corruzione sarà chiamato a rispondere, in caso di commissione all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di cui all'articolo 1, comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 10;
- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera c), sussistono, obblighi di relazionare al Responsabile da parte dei dirigenti e dei dipendenti dell'Istituto, con particolare riguardo alle attività individuate a più elevato rischio che siano commessi reati di corruzione.

Ciò anche ai fini:

- del monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 9, lettera d) e comma 28, sul rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- del monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 9, lettera e), dei rapporti tra l'Istituto e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Istituto;

- delle verifiche, di cui alle citate lettere a) e b) del comma 10 dell'articolo 1, sull'attuazione del Piano e sull'effettiva rotazione dei dirigenti e funzionari degli uffici preposti allo svolgimento delle attività dell'Istituto, nel cui ambito è individuato un più elevato rischio che siano commessi reati di corruzione; la rotazione non si applica alle figure professionali dichiarate infungibili per specifica qualificazione professionale posseduta da una sola unità lavorativa.

L'Istituto prevede negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara (articolo 1, comma 17).

3. La gestione del rischio

La metodologia utilizzata per gestire al meglio le aree a rischio di corruzione, si compone di tre fasi principali d'azione nel triennio di riferimento:

- mappatura dei processi attuati dall'Amministrazione,
- valutazione del rischio per ciascun processo,
- trattamento del rischio.

La mappatura

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'Amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni.

La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase permettendo di includere nell'ambito di ciascuna area a rischio di corruzione uno o più processi. A regime, il risultato di questa fase sarà l'elaborazione del catalogo di detti processi.

La valutazione del rischio

La valutazione del rischio si articola in tre punti:

- identificazione,
- analisi,
- ponderazione del rischio.

L'identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L'attività di identificazione permetterà di far emergere, per ciascun processo o fase di esso, i possibili rischi di corruzione. L'identificazione porterà alla creazione di un registro dei rischi.

L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. L'analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato. La catalogazione di ciascun rischio verrà effettuata attraverso la stima dei valori di probabilità (es. controlli vigenti) e d'impatto. L'impatto si misura a livello economico, organizzativo e reputazionale. Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Trattamento del rischio

La gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio, tenendo conto e a seguito delle azioni di risposta, ossia delle misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di eventuali ulteriori strategie di prevenzione.

La gestione del rischio da parte dell'INMP

L'intero processo di gestione del rischio ha richiesto la partecipazione e l'attivazione di meccanismi di consultazione, con il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di rispettiva competenza.

Al fine di gestire in maniera adeguata le attività di identificazione, di analisi e di ponderazione dei rischi, il Responsabile nel 2013 della prevenzione della corruzione ha optato per la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro formato dai dirigenti e dal personale delle aree considerate a maggior rischio.

Il lavoro svolto ha portato all'identificazione delle aree e delle attività a più elevato rischio di corruzione nell'ente.

A livello di trattamento del rischio si proseguirà nella implementazione di validi sistemi di monitoraggio, in particolare attraverso una estesa informatizzazione dei processi amministrativi, che consentono la tracciabilità dello sviluppo delle diverse fasi, nonché proseguendo nell'adozione di specifici disciplinari non ancora presenti nell'attività istituzionale.

Le azioni per la gestione del rischio già avviate, e quelle da intraprendere nel corso del triennio, sono descritte nei capitoli successivi suddivise per tipologia.

4. La determinazione delle attività a più elevato rischio di corruzione

In base all'attuale organizzazione e dotazione organica dell'Istituto, si continua a ritenere a più elevato rischio di corruzione il personale che presta la propria attività in tutti i procedimenti di:

- affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla scelta del contraente e alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- erogazione di finanziamenti a enti terzi e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e di progressione di carriera, di cui all'articolo 24 del D. Lgs. n. 150/2009;
- controllo informatizzato delle presenze.

5. La semplificazione e facilità di lettura e comprensione delle decisioni

I provvedimenti conclusivi riportano in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche se atti interni, per arrivare alla decisione finale.

Ciò mette in condizione tutti coloro che vi abbiano interesse di ricostruire l'intero procedimento amministrativo, avvalendosi del diritto di accesso, ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni e del disciplinare sul diritto di accesso dell'Istituto.

I provvedimenti conclusivi, inoltre, sono sempre motivati con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, con uno stile atto a consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione e ai codici di questa, di comprendere appieno la portata e il significato di tutti i provvedimenti.

6. Il rispetto dei tempi, previsti da leggi o regolamenti, per la definizione dei procedimenti

E' previsto il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti nei termini di legge, inserito nel più ampio sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e complessiva, ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009, e del controllo di gestione. Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti come da regolamenti e disciplinari, sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli di regolarità amministrativa.

L'Istituto pone in atto azioni per il miglioramento continuo sia della proceduralizzazione dell'organizzazione e dei processi interni, che dell'informatizzazione degli stessi e delle attività.

7. Il codice di comportamento

Lo strumento dei codici di comportamento è considerata una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Si tratta di una misura molto diffusa e apprezzata anche negli altri Paesi europei e l'esperienza internazionale ne consiglia la valorizzazione.

In tal senso, la delibera A.N.AC. n. 75/2013 recante le Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, fa riferimento alla costituzione di tavoli tecnici per la consultazione per gruppi delle amministrazioni interessate, con lo scopo di elaborare indirizzi mirati e specifici modelli che tengano conto delle caratteristiche dei singoli settori nei quali le stesse operano. Iniziative analoghe sono, inoltre, state intraprese dal CNCU.

Al personale dell'INMP, ente nazionale di recente istituzione, si applicano i contratti del Servizio Sanitario Nazionale, che recano in calce specifici codici disciplinari e di condotta per il personale medico, sanitario, professionale, tecnico e amministrativo.

L'INMP ha provveduto, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 68 del D. Lgs. n. 150/2009, alla pubblicazione nell'area "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale nella sezione "Codice disciplinare e codice di condotta", nonché alla larga diffusione interna, del Codice disciplinare e codice di condotta inteso quale codice di comportamento, con gli specifici documenti di legge e della contrattazione collettiva del SSN, regolanti i rapporti di lavoro del suindicato personale dell'INMP che, tra l'altro, normano le violazioni del codice di comportamento e prevedono le relative sanzioni:

- il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 di cui al D.P.R. n. 62/2013;
- l'art. 54 "Codice di comportamento" e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001 recante le Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la tipologia delle infrazioni e relative sanzioni, così come disciplinate dai CCNL di comparto, della dirigenza medico-veterinaria, della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa;
- il Disciplinare interno per l'utilizzo degli strumenti informatici e le relative regole per i dipendenti.

Inoltre, in apposita sezione sono pubblicati quali informazioni ulteriori, i Codici di deontologia professionale e le linee guida sul conflitto di interesse.

8. L'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici

La legge n. 190/2012 modifica l'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto "incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi", disposizioni relative al divieto, da parte del dipendente pubblico, di assumere un impiego alle dipendenze di privati o di esercitare alcuna professione.

Le iniziative conseguenti saranno poste in atto in accordo con il Ministero vigilante, tenendo conto che al personale dell'Istituto si applicano i CCNL del Servizio Sanitario Nazionale e che l'ente di nuova istituzione, è in attesa di definizione della rappresentazione sindacale interna.

9. Lo svolgimento di attività lavorativa alla cessazione del rapporto di lavoro

L'INMP prevede di mettere in atto azioni per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'ente, che durante il periodo di servizio, per il proprio ruolo e posizione, possa preconstituirsì delle future situazioni lavorative vantaggiose e sfruttare a proprio fine la sua posizione lavorativa.

10. La formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

Misure di prevenzione vengono messe in atto mediante monitoraggio, al momento di individuazione degli organi deputati a prendere decisioni ed esercitare il potere, come per esempio per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara, incarichi dirigenziali e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

Se la situazione di inconferibilità si palesa, il Responsabile della prevenzione della corruzione deve effettuare la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

11. La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potrà essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata, ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie viene segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione, la cui rappresentanza è in via di costituzione, essendo l'ente di nuova istituzione.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

12. La trasparenza e l'integrità

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Da questo punto di vista essa, infatti, consente nello specifico:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per

ciascuna area di attività dell'Amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;

- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, per tal via, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

La legge n. 190/2012 ha previsto che la trasparenza dell'attività amministrativa, "che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione" sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge.

Il D. Lgs. n. 33/2013 rafforza la qualificazione della trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'INMP ottempera agli obblighi di pubblicazione nell'area "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale pubblica, seguendo le indicazioni del D. Lgs. n. 33/2013 e della delibera A.N.AC. n. 50/2013 (Allegato 1).

Uno degli obiettivi principali dell'azione di prevenzione della corruzione è il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza per creare un dialogo con l'esterno e coltivare un rapporto di fiducia che possa portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".

In questo ambito un ruolo chiave è svolto dall'Ufficio Relazione con il Pubblico (U.R.P.) che rappresenta, per la propria missione istituzionale, la prima interfaccia con la cittadinanza.

Sono rese disponibili al personale le procedure per la gestione del ciclo dei progetti, per la formazione ed Educazione Continua in Medicina (ECM) e per l'erogazione dei servizi sanitari, incluse e aggiornate nel Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 dell'Istituto, e nella Carta dei servizi in formato multilingue.

L'INMP, inoltre, così come richiesto dal D. Lgs. n. 33/2013, ha provveduto all'istituzione dell'accesso civico.

L'accesso civico, introdotto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, permette agli utenti di richiedere all'Amministrazione documenti, informazioni o dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L'Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se il documento, l'informazione o i dati richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5 non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza dell'Amministrazione obbligata alla pubblicazione.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017 è riportato nell'Allegato 1.

Esso è sottoposto a monitoraggio, con relativo rilascio dell'attestazione sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

13. La formazione del personale chiamato a operare in settori in cui è più elevato il rischio corruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, come previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 – 2015, ha tenuto nel 2013 una giornata di formazione avente come tema la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, rivolto a tutto il personale e ai dirigenti delle aree e attività a più elevato rischio dell'ente, determinate e individuate dal Piano suddetto.

Il corso si è rivelato un utile strumento di valutazione dell'intero processo di gestione del rischio.

Per creare una base omogenea minima di conoscenza, come previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2016, è stato realizzato nel 2014 un evento di formazione con qualificata docenza interna ed esterna, anche del Ministero vigilante, rivolta sia alle suindicate unità di personale, che al restante personale dell'Istituto, il cui programma ha trattato i temi del Codice etico e del codice di comportamento, l'anticorruzione, l'etica e la legalità.

Il corso ha riscontrato alta partecipazione e un buon livello di coinvolgimento.

Conseguentemente l'INMP nel presente Piano sostiene la continuità dell'azione formativa rivolta a tutto il personale, prevedendo un evento formativo di approfondimento sui temi suindicati con cadenza annuale.

14. Il patto di integrità

I patti di integrità raffigurano un sistema di condizioni stabilite dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante alla partecipazione a una gara di appalto. Si tratta di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo volto a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Essi vengono inseriti sistematicamente in tutti i tipi di contratti stipulati dall'amministrazione.

Allegato 1: Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017